



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 54/2026/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2026

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto l'articolo 20 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

Vista la deliberazione n. 5/2026/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo di questa Sezione per l'anno 2026;

Vista la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del **Comune di Rossana (CN)**, ai sensi del citato art. 4, comma 2, del D. Lgs n. 149/2011;

Vista l'ordinanza n. 19 del 15 maggio 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI,

Premesso

L'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 ha introdotto l'obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

I termini temporali di redazione e pubblicazione sono scansiti dal comma 2, e sulla decorrenza degli stessi sono intervenuti i pronunciamenti chiarificatori delle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti, con la pronuncia n. 5 del 2021 e della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 15/2023).

Tale relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per essere poi pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

A livello contenutistico, per esplicita previsione del comma 4, la relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura ed in particolare deve fornire indicazioni:

- a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni;
- b) su eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti e società controllate dal Comune o dalla Provincia, con l'indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;

e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) sulla quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale disciplina è attuativa del principio contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera dd) della legge 5 maggio 2009 n. 42 (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale e finalizzato alla trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità).

La normativa si iscrive nel percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività degli amministratori pubblici nei confronti del corpo elettorale della comunità amministrata; la suddetta relazione costituisce uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente.

In effetti, come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 5/2021/EL), l'oggetto del controllo è *"unitariamente il contenuto e la tempestività della relazione di mandato, in quanto direttamente connessa con l'obbligo di accountability degli amministratori (cfr. C. cost. sent. nn. 184/2016, 6/2017, 228/2017, 247/2017, 18/2019, 115/2020): la funzione di sindacato neutrale della Corte dei conti è posta a garanzia della trasparenza di informazioni essenziali per l'esercizio del diritto di voto della comunità amministrata"*.

Sempre secondo l'autorevole precedente, l'inoltro alla sezione regionale di controllo, quantunque non faccia parte del ciclo di bilancio, è comunque *"espressione di quello stesso dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche sulla base delle richiamate norme costituzionali e dell'art. 97 Cost"* ed è funzionale al fatto che la corte dei conti possa verificare, *"con la perizia tipica di tale giudice speciale, la sincerità e veridicità dei contenuti necessari della relazione indicati dal comma 4"*, mentre non è imposta l'aderenza formale della relazione agli schemi approvati con decreto del Ministero degli Interni di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013.

Con la pronuncia risolutiva di questione di massima n. 15/2015, la Sezione delle Autonomie ha inoltre osservato come un'apposita parte della relazione di fine mandato, nel rispetto della lettera b) del comma 4, debba essere dedicata *"all'indicazione degli eventuali rilievi mossi dalle Sezioni regionali di controllo nel corso del mandato"* e che su tale aspetto si sia soffermata la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 430/2013/VSG del 19 luglio 2013, rilevando che un ente, *"pur avendo osservato gli obblighi di stesura della relazione e di successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato, aveva violato i principi di trasparenza per non aver richiamato in tale atto le tre delibere della Sezione regionale che avevano accertato il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità"* e perciò invitandolo ad adottare *"le opportune misure correttive, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione delle pronunce della Sezione"*, di cui la stessa ha poi preso atto con la successiva deliberazione n. 192/2014/VSG del 28 maggio 2014.

In ogni caso, come per gli esiti del controllo finanziario, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Più recentemente, anche la Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la pronuncia n. 95/2021 ha rilevato che un comune *"pur avendo osservato gli obblighi di stesura, pubblicazione e successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato, ha violato in parte qua il principio di trasparenza previsto dal citato art. 4, atteso che non ha richiamato in tale atto la delibera di questa Sezione n. 12/2021/VSG e quanto nella stessa accertato"*, sottolineando che *"L'importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla Magistratura contabile, quale Istituto garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle Amministrazioni pubbliche nell'interesse dei consociati, si rinviene anche nell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i. laddove statuisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano "tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici"*; condotte similari sono state rilevate dalla Sezione laziale con le pronunce nn. 105/2022 e 79/2023.

Questa Sezione ha emesso numerose pronunce in tal senso in occasione del turno elettorale amministrativo dell'anno 2024 (*ex multis*, nn. 97, 98, 100 del 2024), condividendo le considerazioni sopra esposte, ed ha pubblicato un referto riassuntivo sui controlli svolti *in subjecta materia* (del. n. 7/2025); con specifico riferimento al controllo sui contenuti, è emerso che circa la metà delle relazioni analizzate presentava *"omissioni e inesattezze nel riportare le informazioni richieste dalla Legge a beneficio del corpo elettorale"* senza

“differenze significative di frequenza del fenomeno in relazione alla dimensione demografica dei comuni”.

La Sezione concludeva sottolineando quindi come cruciale *“il ruolo assegnato dalla Legge ai revisori contabili in fase di certificazione delle relazioni, in modo tale da evidenziare tempestivamente errori od omissioni sulle notizie richieste dal comma 4 dell’articolo 4 del D. Lgs n. 149/2011, stimolando gli eventuali completamenti e correzioni, in tempo utile per la pubblicazione delle relazioni, a tutela della corretta informazione dei cittadini in merito alle condizioni finanziarie dei comuni di cui siano chiamati a rinnovare gli organi”.*

L’esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Il Comune di Rossana, ente compreso nel territorio del Provincia di Cuneo con una popolazione di 825 cittadini residenti, ha trasmesso in data 17 marzo 2026 la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco.

L’ente in questione, nel periodo di mandato oggetto della relazione, è stato interessato da un pronunciamento di questa Sezione e precisamente:

- deliberazione n. 117/2025, con la quale sono stati accertati, con riferimento all’esercizio finanziario 2023, tra le altre cose, divergenze tra le previsioni definitive delle entrate extratributarie e i corrispondenti accertamenti effettivi, alcuni errori nella compilazione del prospetto delle risorse accantonate (allegato a-1) del risultato di amministrazione) e del prospetto relativo agli equilibri di bilancio, nonché l’appostazione di un fondo rischi per spese da contenzioso nel risultato di amministrazione del consuntivo, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto.

Nella relazione di fine mandato, tuttavia, alla pag. 43, nel paragrafo dedicato ai *“rilievi degli organismi esterni di controllo”*, viene riportata unicamente la seguente testuale notazione:

“Nell’arco del mandato sono pervenuti i seguenti rilievi della Corte dei Conti:

- *Richiesta istruttoria su rendiconto 2021*
- *Richiesta istruttoria sul rendiconto 2023*

Debitamente pubblicate, unitamente alle note di riscontro sul portale Amministrazione Trasparente del Comune di Rossana”.

Come è evidente, è omessa la menzione della deliberazione collegiale relativa alle risultanze del rendiconto 2023.

La Sezione pertanto accerta l’omissione delle informazioni richieste dall’articolo 4, comma 4,

lettera b) del D. Lgs n. 149/2011 nella relazione di fine mandato trasmessa dal Comune di Rossana in data 17 marzo 2026.

Quanto alle altre informazioni contabili ivi contenute, attinenti al rispetto degli equilibri di bilancio e dei saldi di finanza pubblica, ai risultati di amministrazione verificati da questa Sezione fino a tutto il rendiconto 2024, e alle dimensioni dell'indebitamento, non si rinvencono errori.

La *ratio* della normativa sopra illustrata è quella di fornire al corpo elettorale un'informazione completa e veritiera sulle attività compiute dall'ente, tra le altre cose, per ovviare ai rilievi della magistratura contabile (cfr. da ultimo, delibera n. 43/2026 della Sezione regionale del Piemonte); il Comune di Rossana (CN) è, dunque, tenuto a ripristinare la regolarità amministrativo-contabile, *in parte qua*, della propria azione amministrativa, pubblicando sul proprio sito istituzionale – in ossequio alla vigente normativa – la presente delibera.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

Con riferimento alla relazione di fine mandato trasmessa dal Sindaco del Comune di Rossana (CN) in data 17 marzo 2026,

l'omissione di informazioni richieste dall'articolo 4, comma 4, lettera b) del D. Lgs n. 149/2011, e per l'effetto

INVITA

il Comune di Rossana ad adottare le opportune misure correttive secondo quanto descritto in parte motiva.

In ultimo, la Sezione dispone che la presente deliberazione sia trasmessa:

- al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rossana (CN), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- al Consiglio comunale dell'Ente nella persona del suo Presidente.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi il giorno 19 maggio 2026.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **26 maggio 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE